

COMUNE DI PISA	
Protocollo Generale	
Direzione Finanze	
PROT.	28161
DATA	11.04.2016

Pisa, 11 aprile 2016

**Oggetto: Regolamento Generale delle Entrate- modifiche- Comune di Pisa.**

Il Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Pisa è stato adottato, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 20.12.2005, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, al fine di disciplinare la gestione e la riscossione delle entrate, anche tributarie, dell'Ente nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Le norme del presente Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo dei tributi e delle entrate non tributarie, nel rispetto dei principi generali di equità, chiarezza, semplicità, certezza, efficacia, economicità, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

Si configura come uno strumento normativo ma soprattutto operativo importante e prevede e regola espressamente anche lo svolgimento delle funzioni relative alla gestione e riscossione delle entrate comunali affidate alla Società Entrate Pisa S.p.A..

Si è sentita la necessità, con questa proposta di deliberazione, di operare una revisione di alcuni articoli del regolamento, al fine di adeguarlo alla norma in continua mutazione, ma soprattutto al fine di meglio dettagliare le funzioni degli uffici, comunali e di Sepi, nello svolgimento delle funzioni assegnate, nonché i rapporti e le modalità di svolgimento delle attività di gestione e riscossione delle entrate. Si è ritenuto anche opportuno integrare e migliorare alcuni aspetti della riscossione coattiva e della rateazione. E' stato poi necessario, in quanto espressamente introdotto dalla norma, introdurre un nuovo capo, dedicato al reclamo e alla mediazione tributaria, istituito già previsto ed esteso nell'applicazione anche al contenzioso tributario degli Enti Locali.

Vediamo nel dettaglio le modifiche introdotte:

**L'articolo 11 – Comunicazioni di atti e informative da parte di uffici comunali- e l'articolo 12 – Rapporti fra la Società Entrate Pisa S.p.A. e gli uffici del Comune,** sono dedicati a definire le modalità di comunicazione e interscambio dei dati tra Comune e Sepi; infatti gli uffici comunali e della società devono operare nella piena condivisione e interscambio dei dati e delle informazioni rilevanti allo svolgimento delle attività di rispettiva competenza. Vengono stabiliti termini e modalità dell'esercizio di questa importante funzione, richiamando espressamente gli specifici protocolli operativi che regolamentano i processi gestiti da Sepi e le modalità di rapporto con gli uffici comunali.

**Gli Articoli 18 – Individuazione delle entrate comunali, e 20 – Competenze degli organi comunali in materia di entrate** operano una revisione degli articoli precedenti, al fine di meglio specificare le definizioni e le individuazioni delle competenze.

**L'Articolo 21 – Gestione e riscossione delle entrate,** è dedicato a meglio circostanziare cosa si intende per gestione e riscossione delle entrate. In particolare meglio definisce le competenze affidate a Sepi in questo ambito. La Società Entrate Pisa S.p.A., infatti, quale società strumentale, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 223/2006, svolge le funzioni di gestione e riscossione delle entrate, anche tributarie, del Comune, con i poteri, le prerogative ed i doveri che spettano all'amministrazione pubblica, secondo i termini e le modalità



fissate dalla legge, dal presente Regolamento e da ogni altra disposizione rilevante. In particolare, cura l'incasso e la rendicontazione al Comune delle entrate, sulla base del contratto di servizio, il quale fissa i tempi di riversamento alla Tesoreria comunale, di rimborso al contribuente, di trasmissione delle informazioni sui pagamenti, ed ogni altra modalità o termine dell'attività affidata che non sia già stabilita dalla legge, dal Regolamento o da altre norme rilevanti. Infatti, l'attività della Società Entrate Pisa S.p.A. ed i suoi rapporti con il Comune sono regolati dalle norme di legge, dal presente Regolamento, dai regolamenti delle singole entrate, dallo statuto sociale e dal contratto di servizio.

Sempre nell'ambito della attenta regolamentazione delle modalità di svolgimento, da parte della Società Entrate Pisa, delle funzioni affidate, è stato altresì meglio dettagliato l'**Articolo 22 – Soggetti responsabili delle entrate**; a Sepi, infatti, è affidata la gestione delle entrate tributarie e per ciascun tipo di entrata tributaria la società designa, come espressamente previsto dalla norma, fra il proprio personale, un funzionario responsabile cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio delle attività organizzative e gestionali necessarie, compresa la sottoscrizione dei provvedimenti e la rappresentanza in giudizio; cura altresì tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata, ivi incluse le attività istruttorie, di rendicontazione, di controllo e verifica, di liquidazione e accertamento, di costituzione in mora, di sollecito e diffida, nonché l'applicazione degli interessi e l'erogazione delle sanzioni amministrative.

**L' Articolo 26 – Riscossione coattiva**, dedicato alla riscossione coattiva delle entrate, è stato anche questo modificato per renderlo più chiaro nelle definizioni ed in particolare è stato introdotto l'**Articolo 26-bis - Insinuazione nel passivo fallimentare**, in corrispondenza del quale sono stati stabiliti degli importi minimi per l'attivazione delle procedure, sia per l'insinuazione ordinaria che per l'insinuazione tardiva.

Si è altresì introdotto l'**Art. 26-ter – Cancellazione del credito**, ai fini di dettagliare precisamente le caratteristiche dei crediti per il formale riconoscimento della loro insussistenza e inesigibilità.

**L'Art. 27-bis – Costituzione di garanzia in caso di rateazione**, è di fondamentale importanza, in quanto, introdotto ex novo, stabilisce che, nel caso in cui per concedere la rateizzazione debba essere presentata una polizza, la rateazione è concessa subordinatamente alla presentazione di apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata esclusivamente da banca o impresa assicurativa abilitata, che preveda espressamente una serie di caratteristiche dettagliate nel corpo dell'articolo.

Il comma 3, prevede che, in alternativa alla predetta garanzia, i crediti di importi superiori ad Euro 100.000,00 possono essere garantiti, ex art. 2821 e seguenti del Codice Civile, da ipoteca volontaria di primo grado, nei limiti, con le modalità e con le caratteristiche esplicitate nel dettato regolamentare.

Il successivo **Art. 28 – Costituzione di garanzia per fattispecie diverse dalle rateazioni**, va a sostituire integralmente il precedente art. 28 e regola le modalità per la costituzione di garanzie a favore del Comune o della Società Entrate Pisa S.p.A. per le fattispecie, diverse da quelle di cui al precedente art. 27-bis, per le quali norme di rango superiore non prevedono una specifica disciplina da applicare.

**L'Articolo 29 - Importi minimi per recuperi e rimborsi**, va a stabilire gli importi minimi stabiliti per il recupero di tributi a mezzo di provvedimento di accertamento e/o liquidazione, nonché per atti di riscossione coattiva, a mezzo di ingiunzione fiscale o di iscrizione a ruolo, dei crediti, tributari o extra tributari; dettaglia altresì termini e modalità di richiesta e istruttoria dei rimborsi.

**L'Articolo 30 - Interessi dovuti su versamenti, rimborsi, rateazioni**, è stato rivisto nella parte in cui si stabilisce che sulle somme da versare a favore del Comune in modo rateale a seguito di emissione di provvedimenti di rateazione previsti dall'art. 27 del regolamento, sono dovuti gli interessi, calcolati al tasso indicato al comma 1), aumentato di tre punti percentuali, purché non superiore al 5% annuo.

Sono stati inoltre leggermente ritoccati l'**Articolo 32 – Compensazione verticale** e l'**Articolo 33 – Compensazione orizzontale tra crediti e debiti tributari**.

**Il Capo VIII - Reclamo e mediazione degli atti tributari**, è stato, come già anticipato nella premessa alla seguente relazione, introdotto come completamente nuovo. Infatti, l'art. 17-bis del D. Lgs. 546/1992,





*Direzione*

come modificato dall'art. 9, comma 1, lettera l), del D. Lgs. 156/2015, ha esteso a tutti gli enti impositori, ivi compresi gli enti locali per i tributi di propria competenza, gli istituti delle procedure di reclamo e mediazione. Il reclamo e la mediazione sono procedure da esperire obbligatoriamente prima della presentazione del ricorso, al fine di fornire uno strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie aventi valore uguale o minore di ventimila euro, relative agli atti impugnabili davanti alle competenti commissioni tributarie. Per le controversie di valore non superiore ad euro ventimila, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Nel presente regolamento si stabilisce che, in virtù del fatto che la gestione delle entrate tributarie dell'Ente è affidata alla Società Entrate Pisa, la competenza all'esame del reclamo e della proposta di mediazione è della società stessa. A questa funzione Sepi dovrà provvedere, nell'ambito della propria organizzazione, mediante individuazione dell'ufficio, autonomo e diverso rispetto a quello che ha emesso l'atto, e del funzionario Responsabile del procedimento di mediazione e reclamo, che avrà competenza all'esame del reclamo ed a decidere sulla eventuale proposta di mediazione.

Per il direttore

Il funzionario responsabile  
dott. ssa Annalisa Dolinich